



Ordinanza sulle poste

(OPO)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2012¹ sulle poste è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 6

Abrogato

Art. 47 cpv. 5 e 6

⁵ L'UFCOM calcola annualmente le riduzioni per la distribuzione in base alla quantità dell'anno precedente della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni con diritto alla riduzione per la distribuzione. Eventuali differenze sono compensate l'anno successivo quando vengono decise le nuove riduzioni.

⁶ Il Consiglio federale approva le riduzioni per la distribuzione secondo il capoverso 5.

Titolo e articoli 52a-52m da inserire prima del titolo del capitolo 6

Capitolo 5a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale

Sezione 1: Diritto

¹ RS 783.01

¹ I quotidiani e i settimanali della stampa regionale e locale hanno diritto alla riduzione per il recapito mattutino se:

- a. le condizioni di cui all'articolo 36 capoversi 1 lettere a e c-m e 2 sono soddisfatte; e
- b. le organizzazioni incaricate del recapito mattutino sono registrate sia presso la PostCom come fornitore di servizi postali ai sensi dell'articolo 4 LPO, sia presso l'UFCOM.

Sezione 2: Registrazione delle organizzazioni per il recapito mattutino

Art. 52b Esigenze

¹ Per la registrazione, le organizzazioni per il recapito mattutino devono presentare all'UFCOM le seguenti informazioni in formato elettronico o cartaceo:

- a. nome, ditta e indirizzo;
- b. prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica presso la PostCom secondo l'articolo 4 LPO;
- c. prova che l'organizzazione è attiva nel campo del recapito mattutino, indicando l'area servita;
- d. i contratti di distribuzione con i quotidiani e i settimanali che hanno diritto alla riduzione per il recapito mattutino;
- e. prova della garanzia che il recapito mattutino è separato sul piano contabile da altre attività commerciali ai sensi dell'articolo 52d;
- f. nome, ditta e indirizzo di eventuali subappaltatori.

² Devono comunicare per iscritto all'UFCOM qualsiasi modifica delle indicazioni entro 30 giorni.

³ L'UFCOM può emanare prescrizioni amministrative sulla forma e sulle scadenze.

Art. 52c Procedura

¹ L'UFCOM verifica che le esigenze di cui all'articolo 52b siano soddisfatte. Si pronuncia mediante decisione.

² Può effettuare controlli a campione in qualsiasi momento per verificare se le esigenze di cui all'articolo 52b sono ancora soddisfatte.

³ Comunica alla Posta le organizzazioni registrate per il recapito mattutino.

Sezione 3: Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino

Art. 52d Separazione contabile e accesso agli atti

¹ Le organizzazioni registrate per il recapito mattutino devono separare sul piano contabile il recapito mattutino dalle altre attività commerciali.

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

² Su richiesta, devono consentire all'UFCOM l'accesso a tutti i documenti rilevanti per il calcolo dei prezzi per il recapito mattutino.

Art. 52e Comunicazione

¹ Le organizzazioni registrate per il recapito mattutino devono comunicare ogni mese alla Posta il numero di copie distribuite per ogni giornale avente diritto.

² Devono trasmettere i dati completi del mese precedente al più tardi entro il quarto giorno lavorativo del mese in corso.

³ Se coinvolgono dei subappaltatori, devono assicurarsi che questi ultimi soddisfino nei confronti della Posta gli obblighi di comunicazione di cui ai capoversi 1 e 2. Le organizzazioni registrate per il recapito mattutino rimangono direttamente responsabili nei confronti dell'UFCOM.

Art. 52f Trasferimento delle riduzioni

Le organizzazioni registrate per il recapito mattutino devono trasferire integralmente le riduzioni versate loro dalla Posta ai quotidiani e ai settimanali aventi diritto.

Sezione 4: Concessione della riduzione per la distribuzione

Art. 52g Domanda

¹ Le domande di riduzione per il recapito mattutino devono essere presentate per scritto all'UFCOM.

² Se l'UFCOM approva la domanda, la riduzione per il recapito mattutino viene concessa a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 52h Comunicazione giornaliera del numero di copie da distribuire

I quotidiani e i settimanali aventi diritto comunicano ogni giorno alla relativa organizzazione per il recapito mattutino il numero di copie da distribuire il giorno successivo per ogni giornale avente diritto.

Art. 52i Controllo

¹ Se un quotidiano o un settimanale avente diritto non soddisfa più le condizioni per ottenere le riduzioni per il recapito mattutino, deve comunicarlo per iscritto all'UFCOM entro 30 giorni. Il diritto alla riduzione si estingue l'ultimo giorno del mese in cui le condizioni non sono più soddisfatte.

² I quotidiani e i settimanali aventi diritto devono presentare periodicamente all'UFCOM un'autodichiarazione. Se, l'autodichiarazione non è presentata o è incompleta, l'UFCOM può sospendere la riduzione.

³ L'UFCOM può controllare in qualsiasi momento, mediante controlli a campione, se le condizioni continuano ad essere soddisfatte.

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 52j Consultazione degli atti

I quotidiani e i settimanali aventi diritto devono su richiesta consentire all'UFCOM in qualsiasi momento di consultare i documenti relativi alla riduzione per il recapito mattutino.

Sezione 5: Calcolo e versamento della riduzione per il recapito mattutino

Art. 52k Calcolo

¹ I quotidiani e i settimanali aventi diritto ricevono, per ogni esemplare, una riduzione sul prezzo del recapito mattutino.

² L'UFCOM calcola annualmente la riduzione per il recapito mattutino sulla base della quantità dell'anno precedente di quotidiani e settimanali con diritto a tale riduzione. Eventuali differenze sono compensate l'anno successivo quando vengono decise le nuove riduzioni.

³ Il Consiglio federale approva le riduzioni per il recapito mattutino secondo il capoverso 2.

Art. 52l Compiti della Posta

¹ L'UFCOM incarica la Posta di versare le riduzioni per la distribuzione alle organizzazioni per il recapito mattutino. Con essa stipula un contratto di prestazioni.

² La Posta deve adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire che il versamento delle riduzioni avvenga sulla base di dati corretti.

³ Deve consolidare e convalidare ogni mese le quantità comunicate dalle organizzazioni per il recapito mattutino ai sensi dell'articolo 52e capoverso 1.

⁴ Deve calcolare mensilmente la riduzione per ogni giornale e trasferire gli importi corrispondenti alle organizzazioni per il recapito mattutino.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 52m

¹ La Posta deve garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati ai sensi della legge del 25 settembre 2020² sulla protezione dei dati.

² Deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza e la protezione dei dati.

³ I dati di cui la Posta è venuta a conoscenza nell'ambito dei suoi compiti ai sensi della presente sezione non possono essere resi noti a terzi o alle proprie filiali.

Art. 83c Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Per il recapito mattutino di quotidiani e settimanali viene concessa la riduzione per la distribuzione dal 1° gennaio al 31 marzo 2027 se la domanda viene presentata prima

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
del 31 marzo 2027 e se vengono soddisfatte le relative esigenze ai sensi della presente
ordinanza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi